



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

ACCORDO QUADRO

Oggetto: Aggiudicazione AS n. 2966990 – Appalto Specifico per la conclusione di un Accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del “Servizio di pulizia, di disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene del Parco archeologico di Pompei e dei siti periferici annessi al Parco”, mediante Piattaforma di *e-procurement* dedicata agli appalti specifici denominata SDA (Sistema Dinamico di acquisizione) ex art. 55 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella disponibilità di Consip s.p.a. - CPV prevalente 90910000-9 servizi di pulizia - CPV secondarie: 90911200-8 Servizi di pulizia di edifici - 90923000-3 Servizi di disinfestazione - CIG: 9065019254.

* * *

TRA

Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede in Pompei (80054) alla via Plinio n° 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato “Stazione appaltante” e, unitamente all'Appaltatore, “Parti”);

E

A.T.I. costituita con Atto registrato il 05/12/2022 al n. 46667 Serie 1T Repertorio n. 13.653 Raccolta n. 6.120, per Notar Filippo Rampazzo, tra ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.", con sede in Vigonza via Ugo Foscolo n. 19, con capitale sociale di Euro 500.000 (cinquecentomila), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 00215860289, numero R.E.A.: 243885 (capo gruppo mandataria), in persona di ANDREA BARBATO, nato a Noale il giorno 26 settembre 1968, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Raggruppamento e GRUPPO SIASS SRL unipersonale via Arrigoni n. 42/B società unipersonale, con sede in Padova via Marangon n. 5, capitale sociale Euro 100.000 (centomila), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03371510284, numero R.E.A.: 309697 (mandante), (di seguito denominato anche Appaltatore o Ditta);

* * *

PREMESSO CHE:

- il presente Accordo quadro è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e *ss.mm.ii.* - "Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (pubblicato nel S.O. n. 10 relativo alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016), nonché dalla Legge n. 136/2010

ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché, dalla documentazione di gara. Tutta la predetta normativa disciplina il presente Accordo quadro, in quanto applicabile al regime giuridico cui è sottoposto il Committente.

- con determina a contrarre prot. n. PA-POMPEI|18/01/2022|DETERMINA 4, successivamente rettificata con determina prot. n. PA-POMPEI|23/02/2022|DETERMINA 24 e tenuto conto della proposta del R.U.P, Funzionario ingegnere del Parco archeologico di Pompei, ing. Vincenzo Calvanese, nominato con nota prot. n. 11815 del 14.12.2021, veniva indetta procedura telematica sul portale SDA - Acquisti in Rete P.A. nella disponibilità di Consip s.p.a., al fine di individuare l'Operatore economico cui affidare l'esecuzione dell'appalto avente il seguente oggetto: *"Servizio di pulizia, di disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene del Parco archeologico di Pompei e dei siti periferici annessi al Parco"*;

- la gara veniva pubblicata in data 28/02/2022 sul portale SDA (ID n. 2966990), con invito rivolto a tutti i fornitori registrati nel bando Consip "Servizi di pulizia e igiene ambientale"

- con decreto PA-POMPEI|13/04/2022|DECRETO 91 veniva nominata la Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte presentate;

- che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 29/03/2022, pervenivano regolarmente n. 41 offerte;

- il R.U.P. confermando la proposta di aggiudicazione della Commissione trasmetteva alla Stazione appaltante con nota MIC|MIC_PA-POMPEI_UO3|29/09/2022|0010675 gli atti di gara, proponendo l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico all'Operatore economico ATI di tipo orizzontale costituendo ISSITALIA A. BARBATO SRL (Partita IVA 00215860289), con sede legale alla Via Ugo Foscolo, 19 - 35010 Vigonza (PD) PEC e e-mail: gareiss@pec.it - gare@issitalia.pd.it (capo gruppo mandataria) e GRUPPO SIASS SRL UNIPERSONALE (mandante), (partita IVA n. 03371510284 – R.E.A. 309697) con sede legale nel Comune di 35129 Padova, alla via A. Marangon n. 5, avendo l'Operatore economico attuato un ribasso percentuale a base d'asta pari al 38,63% sull'importo soggetto a ribasso pari a € 2.953.257,81, offrendo, pertanto, un importo pari a € 1.812.414,32, per un importo totale di € 1.843.374,32 comprensivo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 30.960,00, oltre IVA;

- il RUP, inoltre, ha verificato, ex art. dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il rispetto della congruità del costo della manodopera, ed ha provveduto a richiedere documentazione a comprova ex art. 83 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.. ritenendolo congruo;

- la stipulazione dell'Accordo-quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra il Committente e l'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi contratti attuativi l'esecuzione e la conclusione del servizio;

- nel presente Accordo quadro, si intende “Operatore economico” il soggetto nelle forme previste all’art. 45 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., che sottoscrive l’Accordo quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto, per l’affidamento dei singoli contratti applicativi;

- le verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. si sono concluse con esito regolare.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed oggetto dell’Accordo quadro.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi da parte del Committente durante il periodo di validità stabilito in mesi 36 (trentasei).

L’Accordo quadro non è impegnativo per il Committente relativamente all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti specifici che, in attuazione dello stesso Accordo quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo. L’Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti attuativi che il Committente, in attuazione del presente Accordo quadro, deciderà di affidargli.

L'Accordo quadro triennale ha per oggetto l'esecuzione delle attività volte ad assicurare il massimo comfort igienico-ambientale all'interno delle aree indicate nella "scheda attività", che seppur non materialmente allegata, forma parte integrante del presente Accordo.

Come indicato anche nel Capitolato la chiusura o l'apertura al pubblico di una o più aree del PAP, rispetto alla situazione presente ad inizio appalto, non comporterà variazioni in diminuzione o in aumento al canone contrattuale, per cui, nel formulare la propria offerta, l'Impresa ha considerato detta possibilità.

Sarà cura del Parco comunicare alla ditta esecutrice tali variazioni.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo verranno affidate all'Appaltatore mediante stipula di contratti attuativi, che (individuati in via esemplificativa e non esaustiva) sono i seguenti:

1. periodo di riferimento: dal 15.12.2022 – al 15.02.2023 - per mesi 2;
2. periodo di riferimento eventuale dal 16.02.2023 al
3. e successivi

Allo scopo di garantire la continuità del servizio senza soluzione di continuità, il PAP si riserva in modo unilaterale l'opzione di prolungare l'Accordo quadro per il periodo necessario all'aggiudicazione di una nuova gara di appalto e comunque per un periodo massimo di mesi 6 (sei) alle stesse condizioni previste dal presente atto.

Articolo 2- Proprietà e segretezza

I risultati e le informazioni acquisite in esecuzione del presente Accordo quadro, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di PAP, ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso.

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'Accordo quadro, le informazioni tecniche relative a elaborati grafici, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esercizio dell'Accordo quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al presente Articolo. Il mancato rispetto di quanto previsto costituirà causa di risoluzione immediata dell'Accordo quadro e contestuale richiesta di risarcimento dei danni.

È fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente.

Articolo 3 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'Impresa.

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

L'Accordo-quadro si intenderà risolto di diritto nel caso di revoca, risoluzione o comunque di estinzione della concessione a PAP o qualora non si raggiunga la copertura finanziaria per gli anni successivi al primo o qualora l'importo annuale delle penalità comminate all'Appaltatore superi € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Nel caso in cui si verifichi uno o più degli inadempimenti dei documenti di gara, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 4 - Responsabilità e coperture assicurative

L'aggiudicatario ha contratto con HDI, polizza assicurativa dedicata n. 0376419018 valida ed efficace dalle ore 24:00 del 22/10/2022 alle ore 24:00 del 22/04/2023 e verrà rinnovata per tutta la durata del contratto, che copre ogni rischio di danni ad opere ed impianti preesistenti e di responsabilità civile verso terzi, persone o cose, con un massimale, per singolo evento, di € 5.000.000,00 per Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività; Responsabilità civile per danni da incendio massimale: euro 5.000.000,00.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente Articolo.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore del PAP, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui al comma 1 dell'art. 103 del Codice ed è quindi pari ad € 422.207,00 stipulata con BENE ASSICURAZIONI agenzia n. 100561 di Roma, polizza garanzia fideiussoria definitiva n. 1005611000326 per anni 3 (tre).

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo quadro.

Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

Articolo 6 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento l'Ing. Vincenzo Calvanese.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Antonino Russo.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione dell'Accordo quadro, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del PAP le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Il Direttore dell'esecuzione o suo delegato è il referente per l'Esecutore per ogni questione relativa alla gestione del servizio.

Articolo 7 - Corrispettivo dell'Accordo quadro e revisione dei prezzi.

L'appaltatore ha offerto un importo pari a € 1.812.414,32, per un importo totale pari a € 1.843.374,32 comprensivo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 30.960,00, oltre IVA, in considerazione del ribasso attuato pari al 38,63%, come indicato nell'Offerta Economica.

L'importo triennale complessivo dell'Accordo quadro ammonta a € 1.843.374,32, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA come per legge.

L'importo di cui sopra è escluso IVA.

I corrispettivi di cui al presente Accordo quadro prevedono l'adeguamento in base a maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi a decorrere dal 01/01/2023.

Il presente contratto, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa, prevede pertanto clausole di revisione prezzi sulla base del miglior

prezzo di mercato tra quelli rilevati ed elaborati dall'ISTAT per i principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni

Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna obbligazione in ordine al futuro affidamento degli interventi sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi inferiore rispetto all'importo massimo previsto dall'Accordo quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del Committente.

Articolo 8 - Modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo quadro è concluso con un unico operatore economico.

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 98 comma 3 del Codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 comma 10 b).

Nei singoli Contratti attuativi verranno dettagliati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi in relazione al periodo di riferimento.

L'Appaltatore, nel corso dell'Accordo quadro, si impegna:

1. a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell'Accordo quadro;
2. a sottoscrivere il relativo contratto applicativo emesso dal Committente;

3. a dare esecuzione al contratto attuativo nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e nelle schede tecniche riguardanti i servizi e le forniture da prestare;

4. a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione alla conclusione del presente Accordo quadro, con l'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro il termine di giorni 5 (cinque), decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base del prezzo offerto in sede di aggiudicazione, sarà corrisposto in quote mensili entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento, mediante bonifico bancario delle fatture emesse obbligatoriamente in formato elettronico in favore di PAP - codice IPA KTF671, è subordinato alla verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva ed alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.9.1973 e del regolamento attuativo approvato con D.M. del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40/2008.

Qualora il DURC risulti negativo per due volte consecutive, si procederà alla risoluzione del contratto.

Sull'importo del corrispettivo spettante all'Aggiudicatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute al PAP a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Il Conto Corrente dedicato, anche non esclusivo, intestato all'Impresa esecutrice è il seguente:

- Unicredit S.p.A. - Fil. Padova Minio Cin H c/c 5134566 cab 12140 abi 02008
Codice Iban IT03H020081214000005134566

I nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso sono i seguenti:

1. Sig.ra Claudia Barbato Nata a Camposampiero (PD) il 11/05/1977 Codice Fiscale BRBCLD77E51B563N Residente in Noventa Padovana Via A. De Gasperi, 26 – 35027;
2. Sig. Andrea Barbato Nato a Noale (Ve) il 26/09/1968 Codice Fiscale BRBNDR68P26F904C Residente in Vigonza (PD) Via Arrigoni, 42/b – 35010.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Aggiudicatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Parco a mezzo PEC; in difetto di tale notificazione, il Committente si intende esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche se le sostituzioni e/o le variazioni fossero state pubblicate a norma di legge.

Sulla fattura dovranno essere indicati i riferimenti del presente Accordo quadro.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture devono riportare l'indicazione del codice CIG in epigrafe ed essere riferite ad attività svolte nell'anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione.

Articolo 10 - Sub appalto e Cessione del contratto

E' fatto divieto all'Esecutore di subappaltare i servizi, avendo in sede di gara, dichiarato di non volersi avvalere del subappalto.

E' fatto divieto di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese il servizio.

In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il PAP si riserva di verificare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 71 del DPR 445/2000.

Articolo 11 - Documenti allegati all'Accordo quadro

I documenti allegati al presente Accordo quadro di seguito elencati, già sottoscritti ed accettati dall'Operatore economico in sede di partecipazione alla gara, costituiscono, anche se non materialmente allegati allo stesso, parte integrante e

sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti attuativi.

ALLEGATI:

- Capitolato d'oneri;

- capitolato tecnico;

- offerta tecnica;

- offerta economica;

- DUVRI;

- CAM;

- scheda tecnica e di sicurezza dei prodotti;

- piano di assorbimento;

Articolo 12 - Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo

Articolo "Rappresentante dell'appaltatore" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra Committente e Appaltatore o tra i suoi rappresentanti

dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana, agli indirizzi di Posta

Elettronica Certificata di seguito indicati:

l'indirizzo PEC del Committente è pa-pompei@pec.cultura.gov.it;

l'indirizzo PEC dell'aggiudicatario è issitalia@gigapec.it

Articolo 13 - Rappresentante dell'Appaltatore

Per tutti gli adempimenti del presente Accordo quadro il rappresentante

dell'Appaltatore è il Dott. Andrea Barbato, firmatario del presente atto nella sua

qualità di Amministratore Unico con poteri di rappresentanza dell'ATI.

Articolo 14 - Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi

Il termine di validità del presente Accordo viene stabilito in anni 3 (tre).

Si intende per "durata" dell'Accordo quadro il periodo entro il quale il

Committente affida gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno

definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati.

Si precisa inoltre che:

1. il termine di validità dell'Accordo stabilito è di 3 anni indipendentemente del

fatto che l'importo massimo previsto nell'Accordo non venga raggiunto nel

termine indicato e salvo, invece, che l'importo massimo previsto venga raggiunto

in un termine minore, in tal caso l'Accordo quadro si intenderà risolto

anticipatamente;

2. il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente

Accordo;

3. ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione;

4. detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere;

5. non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità temporale del presente Accordo quadro;

6. ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

Articolo 15 - Penali

Con riferimento ad ogni singolo contratto attuativo, nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa, il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalle Schede allegate, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale giornaliera corrispondente alla tabella riportata negli atti di gara.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il DEC informerà tempestivamente l'impresa, con nota inviata a mezzo PEC.

Le penalità saranno applicate mediante ritenuta sulla prima fattura utile del corrispettivo mensile.

Articolo 16 - Recesso

La Stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto, con comunicazione a mezzo PEC, con almeno 30 giorni di preavviso, senza che l'Impresa possa inoltrare richieste di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo dovuto in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile, nell'eventualità di:

- sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- variazione o modifica dell'Impresa a seguito della quale PAP ritenesse non più sussistenti i requisiti di affidabilità esistenti al momento della sottoscrizione del contratto;
- stato di insolvenza, dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale dell'aggiudicatario.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia ex l. n. 136/2010 e *ss.mm.ii.*, sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 18 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Fermo restante tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli contratti attuativi, si conviene sin da ora, che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo previsto dall'Accordo quadro, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente ogni conseguente *alea*, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione facente parte dell'Accordo quadro, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti di cui al presente Accordo quadro.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi; si obbliga, comunque, a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, a garantire, in ossequio al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. la completa sicurezza durante lo svolgimento del servizio soprattutto per quanto concerne l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi ed al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza il PAP da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'operato dei propri addetti e provvede ad istruirli in modo che sia sempre garantita la sicurezza dei locali a loro affidati.

Sono, altresì, a completo carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

a) adozione, nella esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni oggetto dell'appalto e/o a terzi ed in particolare infortuni alle persone addette al servizio ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia;

b) osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della manodopera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'appalto;

c) ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione del servizio, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio di PAP;

d) dotazione al personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;

e) impegno a garantire che gli addetti impiegati nell'esecuzione del servizio, al termine delle operazioni di pulizia, provvedano alla chiusura di porte, finestre, allo spegnimento delle luci (lampade, lampadari o simili) e si assicurino, inoltre, che gli impianti dell'acqua e dei servizi igienici funzionino regolarmente, segnalando

immediatamente al Responsabile del servizio gli eventuali inconvenienti o guasti

rilevati;

f) impegno a garantire che gli addetti impiegati nell'esecuzione del servizio, non riversino residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone, per l'ambiente e per il Sito nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici ed evitino l'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi lungo le vie di circolazione e di esodo, lungo i vani anti-scale ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;

g) fornitura delle divise per il personale impiegato;

h) fornitura delle tessere di riconoscimento e dei distintivi;

i) fornitura dei sacchi per la raccolta di rifiuti urbani;

j) fornitura di prodotti per l'igiene di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate.

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi specificati nel precedente comm asi intende incluso nel prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere a sua cura e spese:

a) alla fornitura, al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili dall'interno;

b) alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo quadro, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Articolo 19 - Prescrizioni a tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Articolo 20 - Proprietà industriale e commerciale - Brevetti

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni,

modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti,

i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente l'Appaltatore medesimo a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Articolo 21 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Articolo 22 - Spese

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo quadro, delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo quadro e di bollo dei contratti attuativi e degli allegati ad essi connessi e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo.

Articolo 23– Risoluzione– Clausola risolutiva espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Responsabilità e coperture assicurative; Cauzione definitiva; Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi; Tracciabilità dei flussi finanziari; Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore; Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale; Prescrizioni in materia di sicurezza.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

- a) la mancata esecuzione, a regola d'arte, come richiesto nei documenti di gara, dei singoli servizi affidati;
- b) la violazione anche solo di una delle prescrizioni descritte e/o menzionate nel presente Accordo quadro e nei documenti facente parte dei singoli servizi affidati;
- c) la violazione da parte dell'Appaltatore della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il Personale impiegato nella esecuzione degli interventi affidati;

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre

quanto segue:

La dichiarazione di risoluzione dell'Accordo quadro verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario;

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative, così come le eventuali penali trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fideiussoria.

In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

Articolo 24 - Foro competente

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione dei singoli contratti attuativi e/o validità ed esistenza del presente Accordo quadro o, comunque, a questo connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Torre Annunziata (NA).

Articolo 25 - Informativa per il trattamento dei dati di contratto

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 ss.mm.ii. come modificato dal GDPR recepito con d.lgs. n. 101/18 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente Accordo quadro si danno

reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente

Accordo quadro (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita IVA) verranno

inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti

contrattuali. Le Parti del presente Accordo quadro si riconoscono reciprocamente

il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed

opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del

suddetto decreto.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di

quanto sopra esposto.

Articolo 26 – Clausola di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro

trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e della normativa applicabile

in materia.

Il presente contratto consta di n. 28 pagine ed è stipulato in modalità elettronica

ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL COMMITTENTE

Per il PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI,

Il DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchtriegel

L'APPALTATORE

Per ATI

ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.

GRUPPO S.I.A.S.S. S.R.L.

ANDREA BARBATO

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente

Accordo quadro:

Articolo 2 Proprietà e segretezza, Articolo 4 Responsabilità e coperture assicurative, Articolo 5 Cauzione definitiva, Articolo 9 Fatturazione e Pagamenti,

Articolo 12 Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore, Articolo 14

Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, Articolo 17

Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 18 Oneri ed obblighi a carico

dell'Appaltatore, Articolo 20 Proprietà industriale e commerciale - Brevetti,

Articolo 23 Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo 21

Interpretazione del contratto, Articolo 24 Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL COMMITTENTE

Per il PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI,

II DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchriegel

L'APPALTATORE

Per ATI

ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.

GRUPPO S.I.A.S.S. S.R.L.

ANDREA BARBATO